



**SENT. NR. 123/2026/C**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al 46729 del registro di Segreteria.

TRA

**OMISSIS**, nata a **OMISSIS**, il **OMISSIS**, c.f. **OMISSIS**, residente a **OMISSIS**, rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Filippini (c.f. FLPRMN68R65A965J), presso il cui studio in Bologna, Via Delle Lame n. 60, elegge domicilio, come da procura allegata al ricorso, da intendersi in calce al medesimo ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013, la quale richiede di ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria a mezzo di posta elettronica certifica all'indirizzo p.e.c. romina.filippini@ordineavvocatiferrara.eu ovvero a mezzo telefax al n. 051.6832036

**RICORRENTE**

**CONTRO**

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona legale

**SENT. NR. 123/2026/C**

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' Avv. Mariateresa Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it FAX 051216402 con il quale è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313

RESISTENTE

**CONCLUSIONI**

Per **OMISSIS**:

*Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al ricalcolo della propria pensione anticipata, mediante valorizzazione nella quota contributiva delle maggiorazioni di cui all'art. 23 D.P.R. 1092/1973 riconosciute sulla base del criterio dell'incremento dell'età anagrafica ovvero del diverso criterio ritenuto di giustizia.*

*Dichiarare tenuto e condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) – Gestione Dipendenti Pubblici, come sopra rappresentato e domiciliato, a corrispondere alla ricorrente la pensione di cui è titolare nell'importo ricalcolato, mediante valorizzazione nella quota contributiva delle maggiorazioni di cui all'art. 23 D.P.R. 1092/1973 riconosciutegli sulla base del criterio dell'incremento dell'età anagrafica ovvero del diverso criterio ritenuto di giustizia, oltre arretrati ed oltre accessori di legge.*

*Con vittoria di onorari e spese generali come generale norma*

Per INPS:

*1) accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di*

legge.

2) in via subordinata, si eccepisce l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa di parte nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso giudiziario.

Con vittorie di spese e compensi di lite.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato **OMISSIS** conveniva in giudizio l'INPS davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

la ricorrente è stata dipendente, con contratto a tempo indeterminato, del Ministero dell'Istruzione e del Merito dal 01/09/1986 al 31/08/2017.

Inoltrata domanda di pensionamento il 30/12/2016, la ricorrente cessava il servizio in data 31/08/2017.

Dall'01/09/2017 la ricorrente è collocata in quiescenza ed è percettrice di pensione anticipata n. **OMISSIS** (comunicazione atto n. **OMISSIS**) istituito introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 dalla Legge Fornero (articolo 24 del decreto legge 201/2011) in sostituzione dal medesimo anno della pensione di anzianità. Per potere accedere alla pensione anticipata è previsto unicamente il requisito contributivo che per le donne è di 41 anni e 1 mese di contribuzione. Il requisito contributivo è elevato sulla base dell'incremento dell'indice della speranza di vita. Nessun requisito anagrafico è invece richiesto.

Alla data di decorrenza della sua pensione la ricorrente aveva 58 anni, 4 mesi e 21 giorni e, come emerge dal prospetto allegato all'atto di conferimento Inps della pensione, alla data di cessazione del servizio,

**SENT. NR. 123/2026/C**

ella vantava 42 anni di servizio utili ai fini dell'anzianità contributiva.

che veniva determinata riconoscendo ed applicando le maggiorazioni

di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 1092/1973 che, però, l'Istituto ha tenuto

conto ai soli fini dell'anzianità contributiva della ricorrente necessaria

per l'accesso alla pensione, ma non anche della misura del relativo

trattamento economico che veniva chiesta con il ricorso introduttivo.

L'INPS affermava che la maggiorazione prevista dalla legge si

applicava solo per il raggiungimento della età pensionistica, ma

nessuna norma consentiva di calcolarla per elevare il coefficiente

pensionistico.

Inoltre, l'Ente contestava i calcoli elaborati dal ricorrente in quanto

errati.

Alla udienza del 14.7.2026 con l'assistenza del Segretario d'udienza

dott.ssa Alessandra FOSCHETTI, sono presenti per la ricorrente

l'avvocata Filippini Romina per l'Inps l'avvocata Barbara Preti su

delega dell'avvocata Nasso Mariateresa, dopo la discussione degli

avvocati la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

**DIRITTO**

La domanda è fondata.

Oggetto del contendere è se l'aumento del servizio di cui all'art. 24 del

d.P.R. 1092 del 1973 comporti anche un aumento dei contributi a fini

pensionistici.

Esso così dispone:

*Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo*

*successivo i servizi prestati:*

**SENT. NR. 123/2026/C**

*a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero;*

Secondo parte ricorrente tale aumento comporterebbe:

a) Un accesso alla pensione dopo una minore attività lavorativa;

b) Il diritto al godimento di una pensione calcolata sulla base del servizio figurativo.

Dal primo punto di vista, non sono sorte contestazioni.

La ricorrente è andata in pensione prima per l'aver fruito dell'aumento previsto dalla norma.

L'INPS, però, non gli ha attribuito una pensione come se avesse lavorato senza la maggiorazione affermando il contrasto con il principio fondamentale di **incompatibilità** tra contribuzione effettiva e contribuzione figurativa per cui la contribuzione figurativa vale nei casi previsti dalla legge a coprire solo ed esclusivamente i periodi non già coperti da contribuzione effettiva.

L'Istituto, poi, richiama un precedente della Corte, e precisamente la sentenza della III Sezione di appello nr. 76 del 2015 secondo la quale:

*Al riguardo, va considerato non solo il tenore letterale dell'art. 24 del D.P.R. n. 1092/1973 ( "sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati: a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero"), ma anche quanto disposto dall'art. 673 del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) laddove recita: "1) il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo. 2) il servizio stesso è valutato ai fini del*

**SENT. NR. 123/2026/C**

*trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi".*

*Dal dato testuale si evince chiaramente che la disposizione in esame si riferisce, stante il riferimento al comma precedente, soltanto al servizio di ruolo prestato all'estero da valutarsi ai fini del trattamento di quiescenza e che la norma, avente valenza di interpretazione autentica e, quindi, di natura retroattiva, prevale sull'art. 598 del medesimo decreto legislativo che demanda, per quanto non previsto espressamente, alle disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973.*

*Dunque, nella specie, trova applicazione l'art. 24 del D.P.R. n. 1092/1973, siccome interpretato autenticamente dalla normativa di cui all' art. 673 del D.Lgs. n. 297/1994 e, conseguentemente, l'operato dell'Amministrazione e la conseguente pronuncia del Giudice di primo grado devono ritenersi conformi al dettato normativo in esame.*

*In realtà osserva questo giudice che, innanzitutto, vi è una differenza di veduta della giustizia amministrativa.*

*Ai sensi della sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, n. 2773 del 2012:*

*L'attribuzione anticipata delle maggiorazioni economiche previste dall' art. 673 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 per il personale docente che presta attività all'estero, comporta uno stabile mutamento dell'anzianità giuridica ed economica ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile per la pensione. Deve escludersi che tale progressione riguardi la sola accelerazione di un beneficio economico destinato a riassorbirsi con i futuri passaggi di classi di stipendio, posto che in*

**SENT. NR. 123/2026/C**

*tal modo si verificherebbero situazioni di disparità di trattamento ingiustificate a vantaggio di chi, essendo pervenuto all'ultima classe di stipendio, si vedrebbe consolidato il maturato economico rispetto a chi è collocato in classi economiche di passaggio (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. III bis, n. 3377/2007).*

In secondo luogo, sarebbe del tutto eccentrico ancorare l'aumento in questione solo alla possibilità di fruire di una pensione anticipata e di quiescenza e non per il trattamento pensionistico, anche perché, stante il tenore letterale della legge, il beneficio in questione (pensione anticipata) non può essere oggetto di rinuncia.

Sicché si avrebbe la paradossale situazione per cui ad un obbligo di pensionamento anzitempo, non corrisponde il trattamento pensionistico che spetterebbe se tale obbligo di pensionamento anticipato non esistesse.

Inoltre, la legislazione successiva conferma la predetta interpretazione.

In tema di esposizione all'amianto l'art. 13 ai commi 6 e 8 della legge 257 del 1992 prevede che:

*6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.*

*8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il*

**SENT. NR. 123/2026/C**

*coefficiente di 1,25.*

Tale norma è stata interpretata dalla Corte di legittimità come attributiva di un beneficio diretto ed incondizionato.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 03/12/2025, n. 31559:

*Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dei contributi per esposizione ad amianto, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, non consente la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge delle 2080 settimane (quarant'anni). La maggiorazione contributiva può operare solo in aumento, nei limiti necessari a colmare le scoperture contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza applicare meccanismi di neutralizzazione o sostituzione della contribuzione già accreditata.*

Indirizzo fatto proprio anche dalla Corte dei conti, Corte dei Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., Sentenza, 04/07/2025, n. 204:

*La maggiorazione contributiva per esposizione qualificata al rischio amianto rileva anche ai fini del computo dell'anzianità contributiva di cui al comma 13 dell'art. 1 della L. n. 335 del 1995 ai fini della permanenza del sistema di calcolo retributivo della pensione. Pertanto, il beneficio di cui all'art. 13, co. 8, della L. n. 257 del 1992, come modificato dall'art. 47, co. 1, del D.L. n. 269 del 2003, deve essere considerato per l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL e concorre alla determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.*

È pur vero che la formulazione delle due norme (art. 24 d.P.R. nr. 1092 del 1973 e art. 13 legge 257 del 1992) è diversa.



**SENT. NR. 123/2026/C**

L'art. 24 prevede che *"Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati:*

*a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero";*

L'art. 13, invece, al comma 8 ricomprende espressamente le prestazioni pensionistiche:

*Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.*

E' altrettanto vero, però, che tale discrasia possa essere ricondotta ad unità mediante le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, il d.P.R. 1092 del 1973 ha ad oggetto il trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti; sarebbe contraddittorio prevedere una maggiorazione nella anzianità (per tutti i soggetti indicati nel Capo III) senza che a questa corrisponda una maggiorazione del trattamento di quiescenza; in secondo luogo, la tecnica normativa alla data del dpr 1092 del 1973 ancora non era affinata come quella del 1992.

La domanda va, pertanto, accolta limitatamente all'accertamento del diritto e alla conseguenziale condanna. In ordine alla quantificazione, in disparte la generica contestazione dell'INPS (che ha sì contestato i conteggi della parte, ma non ne ha prodotto di diversi), il giudice non può non notarne l'erroneità se non altro perché quota mensile dell'aumento è stata ottenuta non tenendo in considerazione la tredicesima mensilità.

**SENT. NR. 123/2026/C**

In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del c.g.c. al codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:

*Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.*

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale:

*dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;*

Orbene, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù della novità della questione, possono essere interamente compensate.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna,

**SENT. NR. 123/2026/C**

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da **OMISSIS** nei confronti di INPS, così provvede:

- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al ricalcolo della propria pensione anticipata, mediante valorizzazione nella quota contributiva delle maggiorazioni di cui all'art. 24 D.P.R. 1092/1973 riconosciutegli sulla base del criterio dell'incremento dell'età anagrafica;
- dichiara tenuto e condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Gestione Dipendenti Pubblici a corrispondere alla ricorrente la pensione di cui è titolare nell'importo ricalcolato mediante valorizzazione nella quota contributiva delle maggiorazioni di cui all'art. 24 D.P.R. 1092/1973,
- compensa le spese tra le parti.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 14 luglio 2026.

IL GIUDICE UNICO

Cons. Marco Catalano

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 21 luglio 2026

p. Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 21 luglio 2026

p. Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

f.to digitalmente